



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Pratica: 2026 / CC_53
Tipologia: Proposta di Consiglio
Proposta n. 53
del 17/07/2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Bellaria Igea Marina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti- ATERSIR, come previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 363/2021 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'ETC (Ente Territorialmente Competente), mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza/spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un totale delle entrate tariffarie pari ad € 7.995.572, al netto del recupero dell'evasione pari ad € 155.000,00;

Evidenziata la volontà di codesta Amministrazione nel voler calmierare gli avvisi di pagamento Tari-2026 applicando € 160.000,00 dell'Imposta di Soggiorno a parziale copertura dell'aumento;

Dato atto pertanto che le entrate tariffarie per l'anno 2026, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad € 7.835.572,00, avendo ridotto il PEF validato da Atersir di € 160.000,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente Atersir;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto in particolare l'art. 10 *"Determinazione della Tariffa del Tributo"* del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto altresì l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato *dall'Ente territorialmente competente*, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Tenuto Conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti ripartiti tra costi fissi e costi variabili come meglio evidenziato nella tabella che segue:

Costo PEF	Utenze	Costi fissi	Costi variabili
-----------	--------	-------------	-----------------

€ 7.835.572,00	Domestiche	36,50%	€ 998.825,42	€ 1.861.158,36
	Non Domestiche	63,50%	€ 1.737.682,58	€ 3.237.905,64
Totale costi Fissi e Variabili			€ 2.736.508,00	€ 5.099.064,00

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche (Allegato B);

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (indicare solo se nel Comune è stata istituita l'imposta di soggiorno), di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

Evidenziato come, l'articolazione tariffaria è così distinta:

- a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo familiare),
- b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

Considerati inoltre:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -*

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Rimini sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità

applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio, con riferimento agli investimenti e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Dato atto che:

- per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento. In base all'art. 26 del TQRIF in presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e di rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione....qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti periodi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun tributo);
- ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 (T.U.B.R.), il riconoscimento del bonus sociale deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. Qualora tale rata venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno a+1, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026, come già disciplinato dal vigente Regolamento Comunale Tari, all' 29 comma4 :

- prima rata: scadenza al 31/07
- seconda rata: scadenza al 30/09
- terza rata: scadenza al 10/12,
- Unica soluzione (1^, 2^ e 3^ rata): scadenza al 10/12

Evidenziato altresì che:

- per le prime due rate suddette, relative all'acconto pari al 80% del dovuto, sono state applicate le

tariffe già approvate e vigenti per il 2025;

- le prime due rate sono calcolate rispettivamente al 60% (1^a rata - 31/07) ed al 40% (2^a rata al - 30/09) del calcolato complessivo esclusa, ente per l'acconto;
- per la terza ed ultima rata di saldo e conguaglio, pari al residuo 20% del dovuto, verranno applicate le tariffe 2026 a conguaglio del dovuto;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

Tenuto conto che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all'art. 22 "*Riduzioni Ed Esenzioni Per Le Utenze Domestiche*" un'agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Acquisiti:

- il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
- il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Richiamati i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Visto il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2026-2029, per l'esercizio 2026, di cui all'allegato "A" e dei coefficienti tariffari determinati all'interno del valore minimo e massimo stabilite dal DPR n. 158 del 1999, ed in particolare i coefficienti ka, kb, kc e kd, atti a stimare la quantità di

rifiuti prodotti All."B";

3 Di approvare le tariffe TARI 2025 (allegato "C"), a piena copertura del PEF, e come dettagliatamente riportato nelle tabelle riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo i seguenti criteri:

Ripartizione dell'ammontare complessivo per utenze domestiche e non domestiche: costi fissi più costi variabili complessivi		
UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TOTALE
2.859.983,78	4.975.588,22	7.835.572,00

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%;
- le componenti perequative *UR1* e *UR2* e *UR3*, a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 31/07
- seconda rata: 30/09
- terza rata: 10/12,
- Unica soluzione (1^a, 2^a e 3^a rata): scadenza al 10/12

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI.



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Pratica: 2026 / CC_53

Proposta n. 53
del 17/07/2026

PARERE TECNICO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026

PARERE DEL RESPONSABILE, AI SENSI DELL' ART. 49 e art. 147 bis D.lgs. 18.08.2000 N. 267

Parere Favorevole

Annotazioni:

Bellaria Igea Marina, 17/07/2026

Il Dirigente

Ivan Cecchini

Firma Digitale



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Pratica: 2026 / CC_53

Proposta n. 53
del 17/07/2026

PARERE CONTABILE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026

PARERE DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA, AI SENSI DELL' ART. 49 e art. 147 bis D.lgs. 18.08.2000 N. 267.

Parere Favorevole

Annotazioni:

Bellaria Igea Marina, 17/07/2026

Il Dirigente
Ivan Cecchini
Firma Digitale

	2026			2027			
	Bellaria-Igea Marina			Bellaria-Igea Marina			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	599.093	-	599.093	607.646	-	607.646	607.646
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	165.130	-	165.130	193.614	-	193.614	193.614
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.276.434	-	1.276.434	1.317.809	-	1.317.809	1.317.809
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.052.879	-	3.052.879	3.091.659	-	3.091.659	3.091.659
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{pre}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{pre}_{TS,TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{pre}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{AM,TV}	159.644	-	159.644	153.290	-	153.290	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{pre}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COF^{pre}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	55.378	-	55.378	39.869	-	39.869	39.869
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	422.473	-	422.473	417.794	-	417.794	417.794
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_s + AR_{cc,s})	386.103	-	386.103	373.453	-	373.453	373.453
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCto_{TV}	17.170	-	17.170	139.883	-	139.883	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_v(T-Tmax)_{pre,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		459.258	459.258		459.258	459.258	
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	4.849.906	459.258	5.309.164	4.850.681	459.258	5.309.939	4.837.275
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.116.236	-	1.116.236	1.131.931	-	1.131.931	1.131.931
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	214.954	214.954	-	203.390	203.390	-
Costi generali di gestione CGG	621.441	-	621.441	621.441	-	621.441	621.441
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0	-	0	0	-	0	0
Altri costi CO_{AL}	15.139	-	15.139	15.139	-	15.139	15.139
Costi comuni CC	636.580	214.954	851.533	636.580	203.390	839.969	636.580
Ammortamenti Amm	183.466	-	183.466	188.213	-	188.213	193.738
Accantonamenti Acc	20.009	572.818	592.827	19.617	636.609	656.225	19.617
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	572.818	572.818	-	636.609	636.609	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	20.009	-	20.009	19.617	-	19.617	19.617
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	162.153	-	162.153	161.918	-	161.918	164.397
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	12.301	-	12.301	13.240	-	13.240	13.240
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	377.928	572.818	950.747	382.988	636.609	1.019.596	390.992
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{pre}_{TS,B}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{pre}_B	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{AM,B,TV}	43.148	-	43.148	8.740	-	8.740	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{pre}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COF^{pre}_B	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCto_B	30.165	-	30.165	349.897	-	349.897	422.108
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_f(T-Tmax)_{pre,TB,a}	-	-	-	349.897	-	349.897	422.108
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		199.476	199.476		197.878	197.878	
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	2.204.057	987.248	3.191.305	2.510.135	1.037.876	3.548.012	2.581.611
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	7.053.963	1.570.256	8.624.219	7.360.816	1.590.535	8.951.351	7.418.885
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	7.053.963	1.446.506	8.500.469	7.360.816	1.497.134	8.857.950	7.418.885
Grandezze fisico-tecniche							
raccolta differenziata % - (a-2)		68%			68%		
q _{a-2} ton		16,651			16,651		
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)		44,67			47,29		
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)		40,10			40,10		
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁		-0,29			-0,31		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂		-0,24			-0,24		
Totale y		-0,53			-0,55		
Coefficiente di gradualità (1+y)		0,47			0,45		
Verifica del limite di crescita							
p _{pl0}		1,9%			1,9%		
coefficiente di recupero di produttività X₀		0,33%			0,35%		
coeff. Potenziamento del servizio K₀		1,93%			1,95%		
coeff. per recupero inflazione CR_{L0}		0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		3,50%			3,50%		
(1+p)		1,0350			1,0350		
ΣT₀		8.500.469			8.857.950		
ΣTV_{a-1}		5.058.237			5.309.164		
ΣTF_{a-1}		2.816.711			2.841.408		
ΣT_{a-1}		7.874.949			8.150.572		
ΣT_a/ ΣT_{a-1}		1,0794			1,0868		
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		8.150.572			8.435.842		
delta (ΣT_a-ΣT_{max})		349.897			422.108		
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.849.906	459.258	5.309.164	4.850.681	459.258	5.309.939	4.837.275
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.854.160	987.248	2.841.408	2.088.027	1.037.876	3.125.904	2.140.158
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	6.704.066	1.446.506	8.150.572	6.938.708	1.497.134	8.435.842	6.977.432
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			108.500			108.500	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			46.500			46.500	
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			5.200.664			5.201.439	
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.794.908			3.079.404	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			7.995.572			8.280.842	
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'							
Macro Indicatore R1							
R1₀			0,67			0,67	
Classe R1₀			C			C	
Obiettivo R1 _{0>2}			0,71			0,71	
Classe obiettivo R1 _{0>2}			C			C	
Macro Indicatore R2							
R2₀			0,90			0,90	
Classe R2 ₀			C			C	
Obiettivo R2 _{0>2}			0,92			0,92	
Obiettivo R2 _{0>2}			B			B	
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento							
AR^{msc}_{sc} di partenza			439.976				
CRD^{msc}_{sc} di partenza			1.416.510				

H di partenza		31.1%
Classe di partenza		F
H Target 2024		34.1%
Classe target 2024		F
Calcolo H effettivo		
AR ²⁰²⁴ sc_si effettivo		445.093
CRD ²⁰²⁴ sc_si effettivo		1.678.861
H effettivo effettivo		26.5%
Classe H effettivo		G
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		33.5%
Classe H Target		F
Riclassificazione H		
AR ²⁰²⁴ sc_si riclassificato		445.093
CRD ²⁰²⁴ sc_si riclassificato		1.306.770
H _{sc} riclassificato		34.1%
Componente □□□□□□,0		372.092

COEFFICIENTI QUANTITA' RIFIUTI PRODOTTI

Allegato "B"

Utenze domestiche

occupanti	Ka	Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40
A.D.1	0,72	0,90
A.D.2	0,85	1,62

Utenze non domestiche

Categoria utenza	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,454	3,724
Cinematografi e teatri	0,391	3,2
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,573	4,69
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	6,73
Stabilimenti balneari	0,406	3,312
Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	1,64	13,45
Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
Case di cura e riposo	1,25	10,22
Ospedale	1,07	8,81
Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
Banche ed istituti di credito	0,622	5,136
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	11,55
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	1,8	14,78
Banchi di mercato beni durevoli	0,83	6,81
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,	1,78	14,58
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,09	8,95
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82	6,76
Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	8,95
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	7,53
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,09	8,91
Mense, birrerie, amburgherie	5,976	49
Bar, caffè, pasticceria	5,128	42,06
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	4,193	34,35
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,76	22,67
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,61	21,4
Ipermercati di generi misti	7,582	62,14
Banchi di mercato genere alimentari	2,268	18,6
Discoteche, night-club	6,92	56,78
Altri Parcheggi	1,91	15,68
	0,61	0,07

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	TARIFFE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,656	90,95
2	0,771	163,71
3	0,861	186,45
4	0,935	236,47
5	1,009	263,76
6 o più	1,066	309,23
A.D.1	0,590	82,04
A.D.2	0,697	147,34

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	TARIFFE	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,781	1,455
2	Cinematografi e teatri	0,672	1,250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,985	1,833
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,410	2,630
5	Stabilimenti balneari	0,698	1,294
6	Esposizioni, autosaloni	0,877	1,649
7	Alberghi con ristorante	2,820	5,255
8	Alberghi senza ristorante	1,857	3,470
9	Case di cura e riposo	2,149	3,993
10	Ospedale	1,840	3,442
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,613	4,865
12	Banche ed istituti di credito	1,069	2,007
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,424	4,513
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,095	5,775
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,427	2,661
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,060	5,697
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,874	3,497
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,410	2,641
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,874	3,497
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,582	2,942
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,874	3,481
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,274	19,146
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,816	16,433
24	Bar, caffè, pasticceria	7,209	13,422
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,745	8,858
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,487	8,362
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,035	24,280
28	Ipermercati di generi misti	3,899	7,267
29	Banchi di mercato genere alimentari	11,897	22,186
30	Discoteche, night-club	3,284	6,127
31	Altri Parcheggi	1,049	0,027



Comune di **Bellaria Igea Marina**

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 68 del 17 Luglio 2026 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026” proposta al Consiglio Comunale n. 53 del 17.07.2026.

L'anno DUEMILA e VENTISEI, il giorno 17 del mese di Luglio, Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere circa la proposta di deliberazione di Consiglio n. 53 del 17 Luglio avente ad oggetto **“APPROVAZIONE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2026”** con la relativa documentazione allegata.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che il Bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 in data 17/12/2025.

Esaminata la proposta di approvazione della delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2026, trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.LGS. 267/2000, e precisamente il parere contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore proponente;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 53 del 17 Luglio 2026.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Romana Romoli

firmato digitalmente

Dott. Giorgio Croci

firmato digitalmente

Dott. Marco Giorgi

Assente giustificato